Diffusione: 83.664 Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi da pag. 27

LE RISPOSTE DELLE ENTRATE ALLE FAQ SUL MODELLO POLIVALENTE

Spesometro, black list esenti da obbligo

Nessuna segnalazione al fisco per operazioni sotto soglia

essuna segnalazione al fisco per le operazioni «black list» di importo non superiore a 500 euro: tali operazioni «sotto soglia», escluse dall'obbligo della comunicazione delle transazioni con soggetti stabiliti in paradisi fiscali, non dovranno essere comunicate neppure negli altri quadri del modello polivalente. Fuori dallo spesometro anche le cessioni di immobili, i cui dati vengono comunque acquisiti dall'anagrafe tributaria. Obbligo esteso, invece, per gli acquisti da non residenti: occorre comunicare tutte le operazioni passive, sia acquisti di beni che prestazioni di servizi, effettuate con fornitori comunitari ed extracomunitari, salvo quelle altrimenti segnalate (attraverso i modelli Intrastat o le bolle doganali). E ancora: nessuna sanzione per chi invierà la comunicazione relativa al 2012 entro il 31 gennaio 2014.

Lettori: 148.000

Sono alcuni chiarimenti in merito alla compilazione del modello polivalente (spesometro e altro) forniti dall'Agenzia delle entrate in risposta a specifici quesiti. Ecco una sintesi delle precisazioni di più comune interesse contenute nel documento, pubblicato ieri sul sito internet dell'Agenzia.

Quadro BL. Le operazioni con soggetti stabiliti in paesi black list, comunicate nel quadro BL del modello, non devono essere segnalate altrove, in particolare nel quadro SE. Inoltre, tali operazioni, se di importo non superiore a 500 euro e quindi escluse dall'obbligo della comunicazione black list, non devono essere inserite negli altri ordinari quadri del modello. Sempre con riguardo al quadro BL, le caselle «operazioni con soggetti non residenti» e «acquisti di servizi da non residenti» sono da barrare, rispettivamente, per le operazioni attive e per le operazioni passive, trattandosi dell'esposizione in forma aggregata delle operazioni con soggetti non residenti, che, se comunicate in forma analitica, confluirebbero rispettivamente nel quadro FN e nel quadro SE

Quadro FR: le caselle «autofattura» e «reverse charge». La casella autofattura, per quanto riguarda gli acquisti da non residenti, va barrata nel caso in cui manchino elementi sufficienti a individuare la controparte, oppure nell'ipotesi in cui la documentazione da questa emessa sia illeggibile o rechi dati formalmente non utilizzabili; la partita Iva da indicare è quella del contribuente che invia la comunicazione.

La casella va inoltre utilizzata per segnalare gli acquisti da imprenditori agricoli esonerati, nonché quelli oggetto di regolarizzazione da parte del destinatario per mancata o irregolare emissione della fattura del fornitore, indicando in tali casi la partita Iva della controparte. La casella «reverse charge», invece, va barrata nei casi di inversione contabile «nazionale», tra i quali rientra anche l'acquisto di cellulari o microprocessori.

Cessioni di immobili. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni che hanno già costituito autonomo oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria, e quindi anche quelle riguardanti le cessioni di immobili. In proposito, si deve ricordare che, secondo le istruzioni precedenti, le fatture di acconto per cessioni di immobili vanno però comunicate quando l'anno di emissione non coincide con quello di stipulazione dell'atto. Sempre le istruzioni precedenti, inoltre, escludono l'obbligo della comunicazione anche per le prestazioni di locazione e affitto di immobili, in quanto monitorate dal fisco mediante la registrazione del contratto. Anche questa indicazione dovrebbe ritenersi

Quadro SE. Le istruzioni del quadro SE saranno integrate per precisare che occorre comunicare anche gli acquisti di beni ex art. 7-bis. Il quadro accoglie, in generale, tutte le operazioni passive effettuate con non residenti, sia comunitari che extracomunitari, purché rilevanti in Italia, se non costituenti né importazioni, né operazioni intraUe soggette a Intrastat.

Termine per l'invio, firma e conservazione della comunicazione. In sede di prima applicazione, ai soggetti che avranno difficoltà a inviare la comunicazione nei termini stabiliti, non saranno applicate sanzioni qualora gli invii, anche sostitutivi o integrativi, siano effettuati entro il 31 gennaio 2014.

Non trattandosi di una dichiarazione, ma di una comunicazione, non è prevista la sottoscrizione del modello; la conservazione può effettuarsi anche su supporto informatico.

Roberto Rosati

——© Riproduzione riservata——



